SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 12 agosto 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2000, n. **225.**

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, in materia di accesso del personale della polizia municipale allo «schedario dei veicoli rubati» presso il centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 11 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto l'articolo 16-*quater,* comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto di apportare le modificazioni occorrenti al regolamento previsto dall'articolo 11, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 17 aprile 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2000;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, sono inseriti i seguenti:

«Art. 10-*bis.* — *1.* Oltre a quanto previsto dagli articoli 9 e 10, il personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, autorizzato dal comando, ufficio o servizio di appartenenza può accedere ai dati e alle informazioni contenute nello "schedario veicoli rubati" operante presso il centro elaborazione dati di cui al presente regolamento, limitatamente alle categorie di dati individuate a norma dell'articolo 3, secondo comma, per le finalità relative allo svolgimento dei servizi di polizia stradale ed alla prevenzione e repressione dei reati concernenti i veicoli ed i relativi contrassegni di identificazione.

2. Le autorizzazioni all'accesso possono essere conferite in via permanente o per un periodo di tempo determinato, e sono comunicate all'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione a norma dell'articolo 10, terzo comma. La sospensione dal servizio e la sospensione o revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza comportano l'immediata decadenza dell'autorizzazione.

3. Per le finalità di cui ai comma 1, il Dipartimento della pubblica sicurezza e le amministrazioni interessate adottano, per quanto di competenza, tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei dati personali oggetto di trattamento da parte del personale di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e nell'osservanza delle norme regolamentari previste dal medesimo articolo e delle eventuali disposizioni impartite dal Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 10-*ter.* — *1.* Il Dipartimento della pubblica sicurezza, compatibilmente con le esigenze dei servizi d'istituto, fornisce agli organismi interessati la collaborazione occorrente per la migliore attuazione, da parte della polizia municipale, delle disposizioni del presente regolamento.».

Art. 2.

1. In via di prima applicazione, le categorie di dati trattati dal centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per le quali è autorizzato l'accesso da parte del personale della polizia municipale di cui all'articolo 10-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, sono quelle indicate nel decreto del Ministro dell'interno da adottarsi a norma dell'articolo 16-*quater,* comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e nelle relative disposizioni di attuazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

Visto: *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2000
Atti di Governo, registro n. 121, foglio n. 1

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):

«Art. 11 *(Procedure).* — Mediante regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le procedure per la raccolta dei dati e delle informazioni di cui all'art. 6, lettera *a),* e all'art. 7, per l'accesso e la comunicazione dei dati stessi ai soggetti previsti dall'art. 9, nonché per la correzione o cancellazione dei dati erronei e la integrazione di quelli incompleti.

Un particolare regime di autorizzazioni da parte dei capi dei rispettivi uffici e servizi, quando non siano questi a fare diretta richiesta dei dati e delle informazioni, deve essere previsto dal regolamento per i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 9».

— Per completezza d'informazione si riporta il testo dell'art. 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica):

Art. 16-*quater. (Disposizioni relative ai servizi di polizia stradale della polizia municipale).* — 1. Il personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale accede ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della direzione generale della motorizzazione civile e può accedere, in deroga all'art. 9 della *legge 1° aprile 1981, n. 121,* e successive modificazioni, qualora in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, allo schedario dei veicoli rubati operante presso il Centro elaborazione dati di cui all'art. 8 *della predetta legge n. 121.*

2. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica dell'ANCI, sono effettuati con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dei trasporti e delle finanze, sentiti l'ANCI e l'Automobile club d'Italia (ACI).

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento, previsto dall'art. 11, primo comma, della legge *1° aprile 1981, n. 121,* approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378*».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

— Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, vedi nelle note all'art. 1.

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378 (Approvazione del regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione. cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121):

«Art. 9. I soggetti che possono accedere ai dati ed alle informazioni contenuti negli archivi magnetici del centro elaborazione dati, ai sensi dell'art. 9, primo comma, della *legge 1° aprile 1981, n. 121,* oltreché i funzionari dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione addetti al settore, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal direttore del predetto ufficio, sono:

a) i funzionari preposti alla direzione degli uffici centrali e provinciali di pubblica sicurezza: gli ufficiali preposti ai comandi che svolgono servizio di istituto dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza;

b) i funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato preposti alla direzione degli uffici periferici di cui all'art. 31, n. 6, della legge sopracitata:

c) i dirigenti dei servizi di sicurezza;

d) gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ufficiali di pubblica sicurezza ed i funzionari e i responsabili delle strutture operative dei servizi di sicurezza autorizzati dal direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione o dai capi dei rispettivi uffici, comandi o servizi di cui alle precedenti lettere *a), b)* e *c),* a norma dell'art. 11, ultimo comma, della ripetuta legge, secondo le modalità stabilite dall'art. 11 del presente decreto.

Nell'ambito delle procedure di cui all'art. 3, lettera *b),* del presente decreto, l'accesso alle informazioni ed ai dati registrati in procedure individuate dall'ufficio per il coordinamento e la pianificazione a norma dell'ultimo comma dello stesso art. 3 potrà essere limitato ai soli capi degli uffici o ai responsabili di servizi o reparti operativi, all'uopo delegati, muniti di particolare chiave d'accesso con le modalità stabilite dalla commissione di cui all'art. 8, terzo comma, della citata legge.

Alle informazioni ed ai dati contenuti negli archivi magnetici del centro elaborazione dati può accedere altresì, nei limiti dell'art. 7, terzo comma, del presente regolamento, l'autorità giudiziaria avanti la quale è pendente un procedimento mediante esibizione di apposita attestazione, da inoltrare o presentare agli uffici competenti, circa l'attinenza della richiesta al procedimento stesso e le generalità del giudice al quale è affidato l'affare.

Le norme tecniche relative all'accesso alle speciali procedure di cui all'art. 7, terzo comma, del presente decreto sono stabilite dalla commissione di cui all'art. 8, terzo comma, della *legge 1° aprile 1981, n. 121*».

«Art. 10. L'accesso ai dati ed alle informazioni conservati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati, da parte dei soggetti di cui all'articolo precedente, avviene di norma attraverso la rete periferica dei terminali collegati al sistema integrato di elaboratori facente capo al suddetto centro, ovvero attraverso richiesta scritta motivata, rivolta all'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di particolari elaborazioni da sviluppare su tabulati, che verranno trasmessi ove possibile per via terminale.

Lo stesso ufficio potrà, a proprio giudizio, ammettere che i soggetti di cui al precedente art. 9 rivolgano personalmente la richiesta all'ufficio medesimo.

A tali fini l'ufficio predetto, verificata l'identità della persona che richiede l'accesso, la sussistenza dell'eventuale autorizzazione conferita in via permanente o in via provvisoria a norma del successivo art. 11 ovvero, per gli appartenenti all'autorità giudiziaria, acquisita l'attestazione di cui al penultimo comma dell'articolo precedente e compiuta una sommaria deliberazione delle esigenze che giustificano lo stesso, formula la richiesta al centro elaborazione dati e consegna i dati ottenuti al richiedente.

Delle richieste rivolte direttamente all'ufficio predetto deve essere fatta annotazione in appositi registri conservati a cura dell'ufficio medesimo».

— Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali):

Art. 15 *(Sicurezza dei dati).* — 1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera *a), della legge 23 agosto 1988, n. 400,* entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.

3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza maturata.

4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b),* sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 8, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):

«Art. 8 *(Istituzione del Centro elaborazione dati).* — È istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera *a)* dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'art. 6, lettera *a),* e all'art. 7.

Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'art. 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente.

Con decreto del Ministro dell'interno è costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all'ufficio di cui alla lettera *a)* dell'art. 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno».

— Per il testo dell'art. 10-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378 (per l'argomento v. nelle note all'art. 1), vedi l'art. 1 del presente regolamento.

— Per il testo dell'art. 16-*quater,* comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, vedi nelle note alle premesse.

00G0274

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Rizziconi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Rizziconi (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del civico consesso e la criminalità organizzata, rilevati dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali collegamenti con la criminalità organizzata espongono gli amministratori stessi a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Rizziconi;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Rizziconi, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rizziconi (Reggio Calabria) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Rizziconi (Reggio Calabria) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Alfredo Vicari - viceprefetto;

dott.ssa Francesca Crea - viceprefetto ispettore;

dott.ssa Maria Laura Tortorella - direttore amministrativo contabile.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 31 luglio 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2000
Registro n. 2 Interno, foglio n. 178

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Rizziconi (Reggio Calabria) presenta forme di collegamento e di condizionamento da parte della criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei sevizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

L'ente è collocato in un contesto ambientale profondamente permeato dalla radicata presenza di gruppi criminali, la cui opera è riconducibile al piano egemonico del clan territorialmente dominante che, già durante la campagna elettorale, ha posto in essere azioni finalizzate ad interessare l'intreccio politica-criminalità organizzata.

Al periodo prelettorale, peraltro caratterizzato da una carenza di candidature verosimilmente sintomatica del condizionamento, risale il grave episodio di danneggiamento, consistente nell'incendio dell'autovettura di un candidato che si contrapponeva ad altro candidato poi eletto e risultato legato da vincoli di stretta amicizia e comparato al boss di uno dei principali clan criminali locali.

L'esito delle consultazioni amministrative svoltesi il 29 novembre 1998 ha visto la riconferma di vari componenti della precedente compagine politico-amministrativa, evidenziando l'immobilismo che, anche in forza del nesso di continuità, caratterizza la gestione dell'ente.

Gli accertamenti svolti dalle competenti autorità investigative hanno avvalorato le ipotesi di infiltrazioni e condizionamento della criminalità organizzata nell'azione amministrativa dell'ente locale, nonché un notevole livello di compromissione in cui versano gli organi elettivi ed un uso distorto da parte di alcuni amministratori della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini contrari al pubblico interesse al fine di favorire illecitamente soggetti collegati direttamente o indirettamente con la criminalità organizzata.

In particolare, dall'attività investigativa sono emersi abusi commessi dalla commissione edilizia, nonché gravissime connivenze tra gli amministratori e gli appartenenti alla criminalità organizzata che hanno determinato l'organo giurisdizionale competente a dar corso a procedimenti penali nei confronti di alcuni dei componenti della medesima commissione.

Nel settore dei pubblici appalti, il riscontro della costante aggiudicatrice di lavori alle stesse ditte già favorite dalla precedente amministrazione suffraga il clima di asservimento dell'amministrazione locale alla cosca dominante nel territorio comunale. Invero, gran parte dei titolari delle ditte e dei loro soci risulta essere strettamente collegata da vincoli di parentela, affinità, amicizia ed assidua frequentazione con pluripregiudicati, latitanti, affiliati ed esponenti della criminalità organizzata sia locale, che operante nei territori circonvicini.

Emblematico della trama di interessi esterni che attanaglia l'ente è, altresì, il rapporto di stretta collaborazione emerso tra le ditte collegate ai boss locali, spesso sfociato nell'attribuzione di subappalti tra le stesse ed evidenziato dalla ricorrente presentazione di offerte di lavori caratterizzate da assoluta identicità dei costi indicati.

In materia di opere pubbliche non risultano conseguiti risultati di rilievo per la collettività, benché già dalla precedente amministrazione siano stati disposti più che ingenti stanziamenti di denaro. Gli attuali organi elettivi hanno al riguardo deliberato l'assegnazione di incarichi per progetti preliminari a vari tecnici esterni alcuni dei quali, all'esito delle approfondite indagini svolte, sono risultati legati alla locale malavita organizzata.

L'amministrazione risulta incapace di compiere autonomamente le scelte imposte dal perseguimento dell'interesse collettivo, versando in uno stato di generale degrado peraltro evidenziato anche dalla disfunzionalità che connota i servizi ad essa affidati.

Più specificamente, nonostante l'impegno di considerevoli somme stanziate dall'ente, tanto con le procedure ordinarie quanto con quelle di somma urgenza, nel settore della viabilità risultano essere stati posti in essere interventi superficiali, non risolutori, e comunque limitati ad alcune delle direttrici principali a fronte del persistente stato di totale incuria in cui versano le restanti strade.

Inoltre, benché il comune abbia una popolazione di circa settemila abitanti, non esistono asili nido, ed è in funzione una sola scuola materna statale.

L'amministrazione non ha mai dato corso ad iniziative sociali né culturali ed il funzionamento della biblioteca risulta affidato ad un dipendente legato da vincoli di affinità con il capo della dominante consorteria criminale.

Del tutto inadeguato alle esigenze della cittadinanza risulta altresì il servizio dei vigili urbani affidato a complessive tre unità, una delle quali non operante sul territorio in quanto addetta esclusivamente alla sede amministrativa.

Per quanto concerne la rete idrica è emerso che gli allacci vengono predisposti liberamente dagli utenti senza rilascio di alcuna autorizzazione da parte dell'ente che, aderendo ad una coerente logica di illegalità, non riscuote i relativi tributi.

Del pari l'ente non percepisce il canone annualmente previsto per il servizio di nettenza urbana in relazione al quale non risultano attuate le previste iniziative di recupero.

A completare il descritto stato di immobilismo amministrativo gestionale concorre, inoltre, la constatata omissione dei controlli da parte degli organi di vigilanza sul territorio che ha consentito il compimento di abusi anche nel settore edilizio.

Con riferimento alle riscontrate insufficienze e disfunzioni dell'ente non può non rilevarsi che le stesse, ancorché riconducibili all'apparato gestionale, si ripercuotono sull'attività degli organi elettivi. Questi, infatti per essere collegati, tanto tra loro quanto con la sottostante organizzazione amministrativa da imprescindibili rapporti interattivi, non possono ritenersi estranei all'irregolare andamento amministrativo.

Per effetto delle carenze gestionali conseguenti alla penetrazione dell'attività criminosa e del mancato perseguimento dei primari interessi della collettività locale si è venuto a consolidare un sistema di favoritismi, connivenze e collusioni a difesa del quale la criminalità organizzata oppone azioni intimidatorie, minacce, rappresaglie e ricatti che, ingenerando uno stato di totale soggezione che priva la comunità delle fondamentali garanzie, pone in pericolo lo stato della sicurezza pubblica.

Il delineato clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il consiglio comunale di Rizziconi (Reggio Calabria), la cui capacità di determinazione risulta assoggettata alle scelte delle locali organizzazioni criminali, la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica, mirato al conseguimento di fini contrari al pubblico interesse, hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, ingenerando diffusa sfiducia nella legge e nelle istituzioni e minando ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica.

Il prefetto di Reggio Calabria, pertanto, con relazioni del 25 gennaio e del 29 maggio 2000 che qui si intendono integralmente richiamate, valutata la situazione riscontrata sia in ordine al contesto ambientale nel quale è notoria la diffusione del fenomeno criminale, sia agli episodi intimidatori, sia allo stato di carente funzionalità dell'ente, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Rizziconi ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221.

La descritta condizione del comune e le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché di garanzia dei valori costituzionali, in larga misura compromessi dal diffuso sistema di illegalità, richiedono l'intervento risolutore dello Stato finalizzato sia a recidere i legami tra gli amministratori locali e gli esponenti della criminalità organizzata che a prevenire l'ulteriore deterioramento dell'ente.

A tal fine si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Rizziconi (Reggio Calabria), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 27 luglio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A11294

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 luglio 2000.

Ratifica del decreto direttoriale 3 dicembre 1999, concernente criteri per la riorganizzazione delle direzioni centrali del Dipartimento delle entrate e delle direzioni regionali delle entrate.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, con il quale è stato emanato il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1992, recante norme per l'organizzazione interna del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 giugno 1993, recante norme per l'organizzazione interna delle direzioni regionali delle entrate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 699, con il quale è stato emanato il regolamento per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, con il quale è stato emanato il regolamento per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto l'art. 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che ha aggiunto all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il comma 4-*bis*, con il quale sono state introdotte nuove disposizioni relative all'organizzazione e alla disciplina degli uffici dei Ministeri;

Letto il parere del consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 3 febbraio 1999, con il quale è stato precisato che, ai sensi del menzionato art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge n. 400 del 1988, è demandata a decreti ministeriali di natura non regolamentare, oltre alla definizione dei compiti delle unità dirigenziali non generali, come letteralmente specificato nella disposizione appena citata, anche la stessa individuazione delle unità dirigenziali medesime;

Visto l'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il quale stabilisce che all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare;

Visto il decreto in data 3 dicembre 1999, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha ridefinito l'assetto organizzativo interno delle strutture centrali e regionali del Dipartimento stesso;

Vista la deliberazione n. 54/2000 in data 7 giugno 2000 della sezione del controllo, primo collegio, della Corte dei conti, la quale, pur riconoscendo che il menzionato decreto direttoriale è stato emanato in conformità al parere del Consiglio di Stato, ha tuttavia rilevato che il provvedimento, oltre a dettare criteri di riorganizzazione, incide sulla consistenza numerica di uffici a rilevanza esterna, e deve perciò ritenersi di competenza del Ministro, nonché soggetto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, in quanto atto che, seppure non ricompreso fra quelli a rilevanza esterna facenti parte dell'ordinamento generale (regolamenti), rientra tuttavia fra «gli atti normativi dell'amministrazione cui l'ordinamento generale riconosce una rilevanza esterna mediata e indiretta solo a determinati fini»;

Ritenuto che l'assetto interno delle direzioni centrali e regionali del Dipartimento delle entrate, così come delineato nel citato decreto direttoriale, risponde a criteri di razionalità ed efficienza organizzativa;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla ratifica del predetto provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

1. È ratificato il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate in data 3 dicembre 1999, contenente criteri per la riorganizzazione delle direzioni centrali del Dipartimento stesso e delle direzioni regionali delle entrate.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2000

Il Ministro: DEL TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2000
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 328

00A11320

DECRETO 28 luglio 2000.

Fissazione della misura, per l'anno 2000, degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che prevede l'applicazione degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a partire dalla notifica della cartella fino alla data di pagamento, ad un tasso

da determinarsi annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi;

Considerato che la media annua dei tassi bancari attivi, calcolata con riferimento al periodo marzo 1999-febbraio 2000, è pari al 5,48 per cento;

Considerata l'attuale tendenza all'aumento del tasso bancario attivo medio mensile;

Ritenuto che la necessità di sanzionare adeguatamente il debitore iscritto a ruolo moroso impone di prevedere, per gli interessi di cui al citato art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, un tasso superiore, in misura congrua, rispetto alla media dei tassi bancari attivi;

Ritenuto congruo individuare in 3 punti percentuali la misura della differenza fra il tasso dei predetti interessi e la media dei tassi bancari attivi;

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva sulla riscossione nella seduta del 20 giugno 2000;

Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti della pubblica amministrazione;

Decreta:

1. Gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono confermati nella misura, già prevista per l'anno 1999, dell'8,4 per cento, in ragione annuale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2000

Il direttore generale: ROMANO

00A11295

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 luglio 2000.

Riconoscimento del titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Machaj Jadwiga, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Machaj Jadwiga ha chiesto il riconoscimento del titolo di «pielegniarka», conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 giugno 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «pielegniarka», conseguito nell'anno 1982 presso il Swiadectwo Dojrzalosci Liceum Medycznego di Krakowie (Polonia), dalla sig.ra Machaj Jadwiga, nata a Krakowie (Polonia), il giorno 14 ottobre 1962, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Machaj Jadwiga è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11155

DECRETO 26 luglio 2000.

Riconoscimento del titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Przybys Wieslawa, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Przybys Wieslawa ha chiesto il riconoscimento del titolo di «pielegniarka», conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 giugno 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «pielegniarka», conseguito nell'anno 1976 presso il Ukonczenia Medycznego Studium Zawodowego di Varsavia (Polonia), dalla sig.ra Przybys Wieslawa, nata a Radom (Polonia), il giorno 23 marzo 1953, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Przybys Wieslawa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11156

DECRETO 26 luglio 2000.

Riconoscimento del titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Momot Teresa, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Momot Teresa ha chiesto il riconoscimento del titolo di «pielegniarka», conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 1° giugno 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «pielegniarka», conseguito nell'anno 1977 presso il Medicyczne Studium Zawodowe di Tomaszow Lubelski (Polonia), dalla sig.ra Momot Teresa, nata a Bilgoraj (Polonia), il giorno 3 luglio 1957, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Momot Teresa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11157

DECRETO 26 luglio 2000.

Riconoscimento del titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Jankovic Vesna, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jankovic Vesna ha chiesto il riconoscimento del titolo di «medicinka sestra», conseguito nella Repubblica Serba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 10 maggio 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «medicinka sestra», conseguito nell'anno 1978 - ma viene prodotto duplicato con data 1992 - presso la Scuola Medica superiore - Dulic Dr. Vojalsav - di Pozarevac (Repubblica Serba), dalla sig.ra Jankovic Vesna, nata a Pozarevac (Repubblica Serba), il giorno 9 dicembre 1958, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera.

2. La sig.ra Jankovic Vesna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è conseguito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11232

DECRETO 26 luglio 2000.

Riconoscimento del titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Haudenschild Ricarda, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Haudenschild Ricarda ha chiesto il riconoscimento del titolo di «krankenschwester», conseguito in Svizzera, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 10 maggio 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «krankenschwester», conseguito nell'anno 1993 presso la Scuola evangelica di cure infermieristiche di Coira (Svizzera), dalla sig.ra Haudenschild Ricarda, nata a Chateau d'Oex (Svizzera), il giorno 26 ottobre 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera.

2. La sig.ra Haudenschild Ricarda è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è conseguito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11233

DECRETO 26 luglio 2000.

Riconoscimento del titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Gadkowska Anna, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gadkowska Anna ha chiesto il riconoscimento del titolo di «pielegniarka», conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 10 maggio 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «pielegniarka», conseguito nell'anno 1987 presso gli Istituti medici riuniti di Jadwiga Wolska in Nowy Sacz (Polonia), dalla sig.ra Gadkowska Anna, nata a Lacko (Polonia), il giorno 17 gennaio 1967, è riconosciuta ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gadkowska Anna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11234

DECRETO 26 luglio 2000.

Riconoscimento del titolo di studio estero, conseguito dal sig. Pomachagua Livia Ruben Hernan, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale il sig. Pomachagua Livia Ruben Hernan ha chiesto il riconoscimento del titolo di «enfermero», conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 10 maggio 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «enfermero», conseguito nell'anno 1991 presso l'«Universidad Nacional Mayor de San Marcos» di Lima (Perù), dal sig. Pomachagua Livia Ruben Hernan, nato a Lima (Perù), il giorno 15 giugno 1959, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Pomachagua Livia Ruben Hernan è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11235

DECRETO 26 luglio 2000.

Riconoscimento del titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Ochedowska Jolanta, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ochedowska Jolanta ha chiesto il riconoscimento del titolo di «pielegniarka», conseguito nella Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 10 maggio 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «pieleniarka» conseguito nell'anno 1990 presso il «liceo medico n. 1» di Varsavia (Polonia), dalla sig.ra Ochedowska Jolanta, nata a Varsavia (Polonia), il giorno 20 giugno 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ochedowska Jolanta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11236

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Foligno, in Foligno

Con provvedimento del 24 luglio 2000, è stato approvato lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Foligno, con sede in Foligno, corso Cavour, 36, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125.

Da detta data, la Fondazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della Fondazione e presso il competente Ministero.

00A11321

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Modificazioni allo statuto della Fondazione di studi di storia dell'arte Roberto Longhi, in Firenze

Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 23 giugno 2000 è stato approvato il nuovo testo di studio della Fondazione di studi di storia dell'arte Roberto Longhi, con sede in Firenze.

00A11322

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione Ansaldo archivio economico delle imprese liguri. Organizzazione non lucrativa di utilità sociale» (in breve «Fondazione Ansaldo - O.N.L.U.S.»), in Genova.

Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 23 giugno 2000 è stata riconosciuta la personalità giuridica alla «Fondazione Ansaldo Archivio Economico delle imprese liguri. Organizzazione non lucrativa di utilità sociale» (in breve «Fondazione Ansaldo - O.N.L.U.S.»), con sede in Genova.

00A11323

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Comunicato relativo al settore vitivinicolo - Applicazione del regolamento CE 1493/99 - Misure di mercato

Attraverso il presente avviso il Ministero delle politiche agricole e forestali rende noto che a partire dal 1° agosto 2000 si applica la nuova organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo disciplinata dal regolamento CE 1493/99 del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L179 del 14 luglio 1999).

Ai fini del corretto adempimento dei principali obblighi previsti dalla normativa comunitaria applicativa relativa ai meccanismi di mercato si ritiene di precisare quanto segue.

Aiuti per le distillazioni comunitarie: «distillatore», «assimilato al distillatore», «assimilato al produttore» ed «elaboratore di vino alcolizzato».

I riconoscimenti di distillatore, di assimilato al distillatore, di assimilato al produttore e di elaboratore di vino alcolizzato rilasciati dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del regolamento CEE 2046/89 e secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale del 26 ottobre 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 256 del 4 novembre 1989), dal decreto ministeriale del 26 luglio 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1990), dal decreto ministeriale del 15 giugno 1989, n. 451 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 1990) e dalla circolare del 18 febbraio 1991, n. F/435, sono da ritenersi validi anche per la campagna 2000/2001, ai fini dell'erogazione dei contributi comunitari previsti dal regolamento CE n. 1623/2000 del 25 luglio 2000.

Le modalità e le condizioni per ottenere i riconoscimenti di distillatore, di assimilato al distillatore e di assimilato al produttore restano quelle stabilite dai decreti ministeriali e dalla circolare suindicati, fin quando non saranno emanate nuove disposizioni nazionali.

Aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia.

Ai fini dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti a monte del vino da tavola e dei vini a base spumante come previsto dagli allegati V e VI del regolamento CE 1493/99, sono da ritenersi valide, in particolare ai fini del rilascio della relativa autorizzazione, per la campagna 2000/2001, le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 8 giugno 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 28 giugno 1995).

Distillazioni obbligatorie.

Ai fini degli adempimenti obbligatori posti a carico dei produttori previsti dagli articoli 27 e 28 del regolamento CE 1493/99 e dal titolo III del regolamento applicativo della Commissione CE n. 1623/2000, sono da ritenersi valide le disposizioni vigenti in particolare quelle contenute nel decreto ministeriale n. 452 del 15 giugno

1989 («Regolamento recante disposizioni nazionali integrative di quelle comunitarie sulla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 1990), nel decreto ministeriale del 4 agosto 1997 («Disposizioni relative alla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 198 del 26 agosto 1997), nel decreto ministeriale 16 maggio1997 («Divieto di vinificazione delle uve da tavola e modalità applicative per la vinificazione delle uve a duplice attitudine» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 131 del 7 giugno 1997).

Si precisa inoltre che dalle uve da tavola è possibile ottenere succhi d'uva e mosti da destinare a succhi d'uva ma, a decorrere dalla presente campagna 2000-2001, i succhi ottenuti non possono beneficiare degli aiuti comunitari.

00A11237

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazioni allo statuto de «La Piemontese Società mutua di assicurazioni», in Torino

Con provvedimento n. 1641 del 25 luglio 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale de «La Piemontese Società mutua di assicurazioni», con le modifiche deliberate in data 29 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria dei delegati dei soci relative ai seguenti articoli: art. 9 (Introduzione della possibilità, anche per il collegio sindacale o almeno due suoi membri, di convocare l'assemblea previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione); art. 19 (Introduzione della possibilità, anche per il collegio sindacale o almeno due suoi membri, di convocare il consiglio di amministrazione previa comunicazione al presidente del consiglio medesimo); art. 21 (Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 150, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - come espressamente richiamato: determinazione delle modalità di adempimento); art. 26 (Nuova disciplina in materia di: *a)* limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale; *b)* nomina del presidente del collegio sindacale: «Il presidente del collegio sindacale deve essere eletto con maggioranza pari ad almeno i due terzi dei presenti in assemblea aventi diritto al voto»).

00A11238

Modificazioni allo statuto della «Aurora assicurazioni S.p.a.», in Napoli

Con provvedimento n. 1626 del 25 luglio 2000, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della «Aurora assicurazioni S.p.a.», con le modifiche deliberate in data 27 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 20 (Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità); art. 24 (Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di nomina del collegio sindacale, elezione del presidente e compenso dei sindaci: «Il collegio sindacale è nominato dall'assemblea ed è composto di tre sindaci effettivi e di due supplenti, le cui attribuzioni, doveri e durata sono stabiliti dalla legge. ... Il presidente è eletto dall'assemblea con le maggioranze previste dalla legge. ... Il compenso annuo è determinato dall'assemblea all'atto della nomina. ...» - in luogo della precedente previsione statutaria: «Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati la prima volta dall'atto costitutivo e in seguito dall'assemblea, che eleggerà il presidente e stabilirà i compensi». Nuova disciplina in materia di: *a)* cause di ineleggibilità, di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale; *b)* possibilità per il collegio sindacale, o almeno due suoi membri, di convocare l'assemblea ed il consiglio di amministrazione: modalità).

00A11239

Modificazioni allo statuto sociale della «Friuli-Venezia Giulia assicurazioni "La Carnica" Società per azioni (in breve Carnica assicurazioni)», in Udine.

Con provvedimento n. 1631 del 25 luglio 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della «Friuli-Venezia Giulia assicurazioni "La Carnica" Società per azioni (in breve Carnica assicurazioni)» in Udine, con le modifiche deliberate in data 28 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 13 (Competenze dell'assemblea ordinaria in materia di nomine: eliminazione, alla lettera *c),* dell'inciso «all'occorrenza» in relazione alla nomina del presidente del collegio sindacale); art. 24 (Introduzione della possibilità, per il consiglio di amministrazione, di nominare annualmente uno o più amministratori delegati stabilendone poteri e attribuzioni); art. 25 (Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità); art. 27 (Riformulazione dell'articolo con soppressione del primo periodo «L'assemblea ordinaria nomina il collegio sindacale» e nuova disciplina in materia di: *a)* cause di ineleggibilità, di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale; *b)* requisiti del presidente del collegio sindacale; *c)* possibilità per il collegio sindacale, o almeno due suoi membri, di convocare l'assemblea ed il consiglio di amministrazione: modalità); art. 28 (Riformulazione dell'articolo in materia di esecuzione delle deliberazioni consiliari e gestione corrente degli affari sociali: «Il consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale al quale saranno attribuiti i compiti di dare esecuzione alle deliberazioni consiliari e di curare la gestione corrente degli affari sociali anche con la facoltà di ... .» - in luogo della precedente previsione statutaria: «All'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione ed alla gestione corrente degli affari sociali provvede, entro la sfera d'azione determinata dal consiglio di amministrazione, il direttore generale. Al direttore generale sono attribuiti per delibera del consiglio di amministrazione i poteri occorrenti per la ordinaria gestione dell'Azienda sociale anche con facoltà: ...». Ferme le facoltà in capo al direttore generale di cui alle ex lettere *b)* ed *f),* soppressione delle ulteriori facoltà precedentemente attribuite al medesimo soggetto di cui alle ex lettere *a), c), d)* ed *e)*: istituire o sopprimere rappresentanze o agenzie della società in Italia; compiere operazioni di incasso e ritiro, deposito e vincolo, trasferimento e svincolo di denaro nonché, per titoli e valori, anche operazioni di compravendita; aprire, gestire e chiudere conti correnti e conti di deposito; consentire o accordare iscrizioni, riduzioni, cancellazioni, trascrizioni, surroghe e postergazioni di ipoteche attive e passive; concedere o accettare garanzie fidejussorie); art. 29 (Estensione della rappresentanza legale della società anche agli «amministratori delegati, se nominati»; introduzione dell'inciso «se nominato» in relazione al direttore generale, nell'ambito dei poteri di rappresentanza riconosciuti al medesimo); art. 30 (Estensione, nell'ambito dei soggetti preposti all'apposizione della firma sociale, anche agli amministratori delegati ed estensione della facoltà, anche per questi ultimi, di firmare singolarmente «entro i limiti dei poteri loro attribuiti dal consiglio di amministrazione». Introduzione della possibilità, per il consiglio di amministrazione, di attribuzione del potere gestorio e di firma, per gli affari di ordinaria amministrazione, in capo a consiglieri, dipendenti della società e terze persone: modalità).

00A11240

Modificazioni allo statuto della «Europ Assistance Italia S.p.a.», in Milano

Con provvedimento n. 1624 del 25 luglio 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della «Europ Assistance Italia S.p.a.», con le modifiche deliberate in data 27 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 18 (Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità); art. 19 (Introduzione di nuova disciplina in materia di: *a)* cause di ineleggibilità, di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale; *b)* nomina del presidente del collegio sindacale: criteri e modalità; *c)* determinazione del compenso annuo per i sindaci: modalità; *d)* possibilità per il collegio sindacale, o almeno due suoi membri, di convocare l'assemblea ed il consiglio di amministrazione: modalità).

00A11241

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651188/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.